

**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
361/2021/R/COM**

**COMPENSAZIONE DEGLI ESERCENTI LA VENDITA PER I
MANCATI RICAVI CONSEGUENTI ALLE AGEVOLAZIONI
RELATIVE ALLE QUOTE FISSE DELLE FORNITURE DI
ELETTRICITÀ E GAS DELLE POPOLAZIONI DEL CENTRO
ITALIA COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI**

*Documento per la consultazione
Mercato di incidenza: elettricità, gas naturale, gas diversi dal gas naturale distribuiti
a mezzo di reti canalizzate*

3 agosto 2021

Premessa

Il presente documento per la consultazione si inquadra nell'ambito del procedimento per l'adozione di provvedimenti di cui all'Articolo 5, comma 5.1, lettera a) della deliberazione 277/2021/R/com del 30 giugno 2021.

Nel presente documento per la consultazione l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) illustra i propri orientamenti in relazione all'introduzione di forme di compensazione degli esercenti la vendita per i mancati ricavi relativi alle quote fisse delle forniture localizzate nelle cosiddette "zone rosse" dei Comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte in forma scritta, compilando l'apposito modulo interattivo disponibile sul sito internet dell'Autorità o, in alternativa, all'indirizzo PEC istituzionale (protocollo@pec.arera.it), entro il 20 settembre 2021.

I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione siano da considerare riservate. In tale caso i soggetti interessati dovranno inviare su supporto informatico anche la versione priva delle parti riservate, destinata alla pubblicazione. I commenti pervenuti saranno pubblicati nel sito internet dell'Autorità al termine della consultazione corredati della sola indicazione della Società proponente, salva espressa richiesta, anche parziale, di non divulgazione.

I commenti pervenuti da soggetti privati saranno pubblicati corredati della indicazione dei dati personali dei loro autori previo loro esplicito consenso.

Si fa riferimento all'Informativa sul trattamento dei dati personali, punto 1, lett. b) e c), in merito alla pubblicazione e alle modalità della pubblicazione delle osservazioni e si invitano i soggetti interessati a seguire le indicazioni ivi contenute, in particolare in relazione ad eventuali esigenze di riservatezza.

**Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
Direzione Mercati Retail e Tutele dei Consumatori di Energia**

*e-mail: protocollo@pec.arera.it
sito internet: www.arera.it*

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

La disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'ARERA è contenuta nella deliberazione 649/2014/A. Ai sensi dell'articolo 4.2 della disciplina in parola, l'ARERA non riceve contributi anonimi.

1. Base giuridica e finalità del trattamento

a. Trattamento dei dati personali raccolti in risposta alle consultazioni

Si informa che i dati personali trasmessi partecipando alla consultazione pubblica saranno utilizzati da ARERA, (Titolare del trattamento), nei modi e nei limiti necessari per svolgere i compiti di interesse pubblico e per adottare gli atti di sua competenza ai sensi della normativa vigente, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate. Il trattamento è effettuato in base all'articolo 6, par. 1 lett. e) del GDPR.

b. Pubblicazione delle osservazioni

Le osservazioni pervenute possono essere pubblicate sul sito internet di ARERA al termine della consultazione. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per esigenze di riservatezza, i propri commenti siano pubblicati in forma anonima. Una generica indicazione di confidenzialità presente nelle comunicazioni trasmesse non sarà considerata una richiesta di non divulgare i commenti.

I partecipanti alla consultazione che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, delle osservazioni e/o documentazione inviata, sono tenuti ad indicare quali parti delle proprie osservazioni e/o documentazione sono da considerare riservate e non possono essere divulgate. A tal fine, i partecipanti alla consultazione sono tenuti a trasmettere una versione non confidenziale delle osservazioni destinata alla pubblicazione.

c. Modalità della pubblicazione

In assenza delle indicazioni di cui al punto b) della presente Informativa (richiesta di pubblicazione in forma anonima e/o divulgazione parziale), le osservazioni sono pubblicate in forma integrale unitamente alla ragione sociale/denominazione del partecipante alla consultazione. La ragione sociale/denominazione del partecipante alla consultazione che contenga dati personali è oscurata. Sono altresì oscurati tutti i dati personali contenuti nel corpo del contributo inviato e che possano rivelare l'identità di persone fisiche identificate o identificabili. I dati personali delle persone fisiche che rispondono alla consultazione nella loro capacità personale sono oscurati. Sono altresì oscurati tutti i dati personali contenuti nel corpo del contributo inviato e che possano rivelare l'identità del partecipante alla consultazione.

2. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati

Dei dati personali possono venire a conoscenza i Capi delle Strutture interessate dall'attività di regolamentazione cui è riferita la consultazione, nonché gli addetti autorizzati al trattamento. I dati saranno trattati mediante supporto cartaceo e tramite procedure informatiche, con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantirne la riservatezza nonché ad evitare l'indebito accesso agli stessi da parte di soggetti terzi o di personale non autorizzato. Tali dati saranno conservati per un periodo massimo di 5 anni.

3. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati non saranno comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti coinvolti nell'esercizio delle attività istituzionali del Titolare e i casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.

4. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento è ARERA, con sede in Corso di Porta Vittoria, 27, 20122, Milano, e-mail: info@arera.it, PEC: protocollo@pec.arera.it, centralino: +39 02655651.

5. Diritti dell'interessato

Gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del GDPR rivolgendosi al Titolare del trattamento agli indirizzi sopra indicati. Il Responsabile della Protezione dei Dati personali dell'Autorità è raggiungibile al seguente indirizzo: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, Corso di Porta Vittoria, 27, 20122, Milano, email: rpd@arera.it.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità di controllo, o di adire le opportune sedi giudiziarie.

INDICE

1	Oggetto della consultazione.....	6
2	Contesto normativo e regolatorio dei provvedimenti a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nel Centro Italia	6
3	Le condizioni economiche dei servizi di vendita di energia elettrica, gas naturale e gas diversi dal gas naturale	8
4	Modalità di compensazione degli esercenti la vendita per i mancati ricavi relativi alle quote fisse	10
5	Tempistiche di attuazione	13

1 Oggetto della consultazione

- 1.1 Il presente documento per la consultazione si inserisce nell'ambito del procedimento di cui all'Articolo 5, comma 5.1, lettera a) della deliberazione 277/2021/R/com del 30 giugno 2021 (di seguito: deliberazione 277/2021/R/com) e illustra gli orientamenti dell'Autorità relativamente alla definizione di forme di compensazione degli esercenti la vendita per i mancati ricavi relativi all'azzeramento delle quote fisse delle forniture localizzate nelle cosiddette "zone rosse" dei Comuni del Centro Italia interessati dagli eventi sismici del 2016 e 2017.
- 1.2 A tal fine il documento per la consultazione:
- riassume, al capitolo 2, il contesto normativo e regolatorio relativo ai provvedimenti a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nel Centro Italia e, al capitolo 3, la regolazione delle condizioni economiche dei servizi di vendita di energia elettrica, gas naturale e gas diversi dal gas naturale;
 - illustra al capitolo 4 gli orientamenti relativi alle modalità di compensazione degli esercenti la vendita per i suddetti mancati ricavi;
 - indica al capitolo 5 le tempistiche di attuazione degli orientamenti illustrati al capitolo 4.

2 Contesto normativo e regolatorio dei provvedimenti a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nel Centro Italia

- 2.1 A seguito degli eventi sismici che hanno interessato il Centro Italia a far data dal 24 agosto 2016, l'Autorità, con le deliberazioni 810/2016/R/com e 252/2017/R/com come s.m.i, ha approvato misure a favore delle popolazioni colpite dalla calamità prevedendo, tra l'altro, agevolazioni tariffarie, sospensioni dei termini di pagamento delle fatture, rateizzazione degli importi delle fatture sospese nonché misure finanziarie a sostegno dell'operatività degli esercenti. Le disposizioni contenute nelle suddette deliberazioni sono state adottate, inizialmente, anche in attuazione di quanto previsto all'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 189/16 e all'articolo 2*bis*, commi 24 e 25, del decreto-legge 148/17 e sono state più volte aggiornate in conseguenza dell'evoluzione della normativa primaria.
- 2.2 Più in particolare, con la deliberazione 252/2017/R/com, l'Autorità ha introdotto agevolazioni di natura tariffaria a favore delle forniture/utenze site nei Comuni danneggiati dagli eventi sismici e ha previsto che ad esse non si applicassero, a decorrere dalla data del medesimo evento sismico, le componenti tariffarie a copertura dei costi di rete e degli oneri generali, nonché le ulteriori componenti ed i corrispettivi per le prestazioni e i contributi agli esercenti la distribuzione e la vendita per nuove connessioni, disattivazioni, riattivazioni e/o volture.

- 2.3 Successivamente, la legge 89/18, modificando il decreto legge 55/18 e integrando il testo dell'articolo 2 bis, comma 25, del decreto legge 148/17, ha disposto che le Autorità di regolazione, con propri provvedimenti, prevedessero *“esenzioni, fino alla data del 31 dicembre 2020, in favore delle utenze localizzate in una ‘zona rossa’ istituita mediante apposita ordinanza sindacale nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, individuando anche le modalità per la copertura delle esenzioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo”*.
- 2.4 La c.d. “zona rossa” rappresenta l’area territoriale di maggiore rischio per l’integrità fisica delle popolazioni ed è individuata con ordinanza dal sindaco, in qualità di ufficiale di Governo e quale rappresentante della comunità locale, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli per l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana. Nell’area territoriale così individuata a livello comunale come “zona rossa” l’accesso e il transito è normalmente limitato ai soli soggetti autorizzati e per esigenze specifiche (ad es. per consentire le attività di messa in sicurezza degli edifici, di recupero di oggetti con l’ausilio di personale dei Vigili del Fuoco, di rimozione delle macerie) al fine di salvaguardare l’integrità fisica di chiunque dal rischio di possibili crolli. Essendo, quindi, in tale area vietata la permanenza di qualsiasi soggetto per esigenze unicamente abitative, i livelli di consumo di energia elettrica e gas qualora presenti, risulteranno, nella generalità dei casi, alquanto esigui.
- 2.5 Il contenuto delle esenzioni di cui al precedente punto 2.3 non è stato specificato dalla legge, ma rimesso all’Autorità che dovendo, da un lato, garantire una forma di protezione rafforzata alle utenze site nelle “zone rosse” e dall’altro lato non introdurre elementi di eccessiva complessità per i soggetti a vario titolo coinvolti nel rispetto degli equilibri generali del sistema, ha ritenuto che l’estensione dell’esenzione alle componenti non già contemplate dalla deliberazione 252/2017/R/com potesse essere limitata alle c.d. parti fisse, non dipendenti dai consumi, atteso che i medesimi, per le ragioni sopra chiarite, qualora presenti, sarebbero stati alquanto esigui.
- 2.6 Con la deliberazione 587/2018/R/com, l’Autorità, ha quindi disposto ulteriori misure rafforzate di tutela a favore delle forniture localizzate nelle cosiddette “zone rosse”, individuate con apposita ordinanza sindacale, site nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2bis al d.l. 189/16 prevedendo che gli esercenti la vendita ponessero pari a 0 tutte le componenti fisse (espresse in centesimi di euro/punto di prelievo o punto di riconsegna/anno) ad esse applicabili.
- 2.7 Più di recente, il quadro regolatorio è stato aggiornato in coerenza con le ulteriori sopraggiunte modifiche normative disposte dall’articolo 17-ter, comma 2, e 17-quater, comma 1, del decreto-legge 183/20, in attuazione delle quali l’Autorità, con la deliberazione 111/2021/R/com, ha:

- prorogato, fino al 31 dicembre 2021, le agevolazioni a favore delle forniture inagibili, di quelle localizzate nelle “zone rosse” e di quelle site nelle strutture abitative di emergenza (SAE) e nei moduli abitativi provvisori rurali di emergenza (MAPRE);
 - previsto il posticipo al 31 dicembre 2021 del termine ultimo di emissione della fattura a conguaglio degli importi i cui pagamenti erano stati sospesi;
 - disposto, altresì, la rateizzazione per un periodo minimo pari a 120 (centoventi) mesi delle suddette fatture di conguaglio.
- 2.8 Infine, con la deliberazione 277/2021/R/com, l’Autorità ha confermato i vigenti meccanismi di compensazione finanziaria a favore delle imprese distributrici di energia elettrica e gas naturale, degli esercenti la vendita, delle imprese fornitrici di gas diversi dal naturale distribuito a mezzo di reti canalizzate ed ha, nel contempo, avviato un procedimento per l’adozione di ulteriori misure, da sottoporre a preventiva consultazione, relativamente all’introduzione di forme di compensazione degli esercenti la vendita per i mancati ricavi derivanti dall’azzeramento delle quote fisse delle forniture localizzate nelle “zone rosse” disposto dalla deliberazione 587/2018/R/com. Il presente documento per la consultazione si inquadra nell’ambito di tale procedimento.

3 Le condizioni economiche dei servizi di vendita di energia elettrica, gas naturale e gas diversi dal gas naturale

- 3.1 I contratti interessati dall’azzeramento delle quote fisse disposto dalla deliberazione 587/2018/R/com sono relativi a forniture di energia elettrica, gas naturale o gas diversi dal gas naturale nella titolarità sia di clienti domestici sia di clienti non domestici. I contratti relativi alle forniture di energia elettrica e/o di gas naturale sono inoltre stati stipulati sia nell’ambito dei servizi di tutela sia in quello dei contratti di libero mercato.
- 3.2 Nell’ambito dei servizi di tutela, l’Autorità definisce le condizioni di erogazione del servizio, fissando le condizioni economiche e contrattuali che l’esercente la maggior tutela/il servizio di tutela gas è tenuto ad offrire ai clienti cui è erogato il medesimo servizio.
- 3.3 Relativamente al servizio di maggior tutela, il Testo Integrato della Vendita (TIV, allegato alla deliberazione 491/2020/R/eel) prevede l’applicazione al cliente dei seguenti corrispettivi unitari che concorrono alla formazione della voce di spesa per la materia energia:
- il corrispettivo *PED*, espresso in centesimi di euro/kWh, a copertura dei costi sostenuti da Acquirente unico per l’acquisto e il dispacciamento dell’energia elettrica destinata ai clienti in maggior tutela;

- il corrispettivo *PPE*, espresso in centesimi di euro/kWh, a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela;
- il corrispettivo *PCV*, espresso (per i punti in bassa tensione diversi da quelli per l'illuminazione pubblica) in centesimi di euro/punto di prelievo/anno rappresentativo dei costi di commercializzazione dell'energia elettrica sostenuti da un operatore sul mercato libero;
- la componente *DISP_{BT}*, espressa (per i punti in bassa tensione diversi da quelli per l'illuminazione pubblica) in centesimi di euro/punto di prelievo/anno, applicata non solo ai clienti finali serviti in maggior tutela, ma anche ai clienti finali sul mercato libero aventi diritto a tale servizio.

3.4 Relativamente al servizio di tutela del gas naturale, il Testo Integrato delle attività di Vendita al dettaglio di Gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG allegato alla deliberazione ARG/gas 64/09 come s.m.i.) prevede le condizioni economiche di fornitura che l'esercente la vendita deve offrire ai clienti del servizio di tutela. Nel dettaglio, relativamente alle componenti che concorrono a determinare la materia gas naturale, vengono definite le seguenti componenti unitarie:

- *CMEM* espressa in euro/GJ relativa ai costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso;
- *CCR* espressa in euro/GJ relativa ai costi delle attività connesse all'approvvigionamento all'ingrosso;
- *QVD*, espressa in euro/punto di riconsegna/anni e centesimi di euro/Smc relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio;
- *GRAD* è la componente, espressa in centesimi di euro/Smc, per la gradualità nell'applicazione della riforma delle condizioni economiche del servizio di tutela applicata fino all'anno termico 2016-2017.

3.5 In sintesi, le condizioni di erogazione del servizio sono determinate in modo da trasferire ai clienti finali il corretto segnale di prezzo, al fine di non creare ostacoli al passaggio nel libero mercato. Relativamente all'attività di commercializzazione, ciò comporta che i corrispettivi *PCV* e *QVD* vengano definiti commisurandoli ai costi relativi alla attività di commercializzazione che dovrebbe sostenere un venditore efficiente che opera nel mercato libero.

3.6 Relativamente al settore dell'energia elettrica, per garantire, da un lato, che i clienti finali in maggior tutela paghino un prezzo commisurato ai costi necessari per servirli e, dall'altro, che non vi siano disincentivi al passaggio al mercato libero, ai clienti aventi diritto al servizio di maggior tutela (inclusi quelli serviti nel mercato libero) viene applicata anche la componente *DISP_{BT}* costituita da una quota fissa negativa. Tale componente è, infatti, finalizzata a restituire all'insieme dei clienti finali la differenza tra gli importi complessivamente versati tramite la

componente di commercializzazione (*PCV*) e i corrispondenti costi di gestione commerciale riconosciuti agli esercenti la maggior tutela, corrispondenti alla componente *RCV*¹.

3.7 Le condizioni economiche di fornitura dei gas diversi dal gas naturale definite dal TIVG si articolano, relativamente alla materia gas, nelle seguenti componenti unitarie:

- componente relativa all’approvvigionamento ed altri costi espressa in euro/GJ;
- componente *QVD* specifica di ciascuna tipologia di gas relativa alla vendita al dettaglio.

3.8 Nel mercato libero, le componenti del prezzo finale sono liberamente definite dagli operatori in funzione delle caratteristiche delle offerte proposte. L’articolazione dei corrispettivi per i contratti di fornitura di energia elettrica e gas, compresa la suddivisione tra componenti in quota fissa e componenti legate ai consumi, è quindi definita in autonomia dall’esercente la vendita.

4 Modalità di compensazione degli esercenti la vendita per i mancati ricavi relativi alle quote fisse

4.1 Come evidenziato al capitolo 2, i mancati ricavi la cui compensazione è oggetto del presente documento per la consultazione sono quelli conseguenti all’azzeramento delle componenti espresse in centesimi di €/punto/anno², disposto dalla deliberazione 587/2017/R/com, a favore delle seguenti forniture localizzate nelle “zone rosse”:

- clienti domestici di energia elettrica appartenenti alla tipologia di cui al comma 2.2, lettera a), del TIT (Testo Integrato delle disposizioni per l’erogazione dei servizi di Trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica);
- clienti non domestici di energia elettrica appartenenti alla tipologia di cui di cui al comma 2.2, lettere d), f), g), h) e i), del TIT;
- clienti domestici di gas naturale appartenenti alla tipologia di cui al comma 2.3, lettera a), del TIVG;

¹ Il corrispettivo *RCV*, espresso (per i punti in bassa tensione diversi da quelli per l’illuminazione pubblica) in centesimi di euro/punto di prelievo/anno, è definito dall’Autorità ed è differenziato in base alla situazione societaria, al numero di POD serviti dall’esercente nonché per le zone territoriali Centro Nord e Centro Sud.

² Diverse dalle componenti tariffarie a copertura dei costi di rete e degli oneri generali, nonché dagli ulteriori corrispettivi per le prestazioni e i contributi agli esercenti la distribuzione e la vendita per nuove connessioni, disattivazioni, riattivazioni e/o voltare.

- clienti non domestici di gas naturale appartenenti a tipologie diverse da quelle di cui al comma 2.3, lettera a), del TIVG.
- 4.2 Alla luce di quanto illustrato al precedente capitolo 3, le componenti oggetto di azzeramento – che dovrebbero essere conseguentemente oggetto di quantificazione dei mancati ricavi nell’ambito del meccanismo di compensazione - possono essere così individuate:
- a) relativamente alle forniture in maggior tutela, la componente *PCV* e la componente *DISP_{BT}*;
 - b) relativamente alle forniture in tutela gas e di gas diversi dal gas naturale, la componente in quota fissa *QVD*;
 - c) relativamente alle forniture di libero mercato, le eventuali componenti in quota fissa definite in autonomia dall’esercente la vendita.
- 4.3 Al fine di perseguire l’obiettivo di semplificazione della complessità amministrativa del processo di riconoscimento dei mancati ricavi, l’Autorità intende prevedere, per le forniture di mercato libero, una modalità di quantificazione dei suddetti mancati ricavi non basata sulle componenti in quota fissa definite dal singolo esercente la vendita, che necessiterebbe di ricostruire singolarmente la posizione contrattuale di ciascun cliente finale, ma su livelli di riferimento definiti dalla medesima Autorità.
- 4.4 In particolare, l’Autorità intende fissare i suddetti livelli di riferimento sulla base di quelli determinati dall’Autorità relativamente alle forniture in maggior tutela e alle forniture in tutela gas e di gas diversi dal gas naturale. La logica sottesa al criterio di determinazione dei corrispettivi di commercializzazione per i servizi di tutela, richiamata al precedente Capitolo 3, consente infatti di assumere i livelli dei corrispettivi *PCV* per l’energia elettrica e *QVD* per il gas come i riferimenti per la quantificazione dei mancati ricavi da riconoscere agli esercenti la vendita anche per il mercato libero, nonché, relativamente ai clienti finali aventi diritto al servizio di maggior tutela, della componente *DISP_{BT}* (in detrazione) prevista nell’ambito del servizio di dispacciamento.
- 4.5 Infine, al fine di minimizzare gli oneri per il sistema derivanti dal meccanismo, l’Autorità intende comunque prevedere che gli esercenti del mercato libero possano presentare richiesta di riconoscimento dei mancati ricavi, quantificati come indicato al successivo paragrafo 4.6, solo relativamente ai clienti rispetto ai quali dichiarino di avere applicato componenti in quota fissa.
- 4.6 In sintesi, l’Autorità ritiene che i mancati ricavi degli esercenti la vendita possano essere quantificati riconoscendo all’esercente medesimo, per ciascun cliente domestico o non domestico titolare di una fornitura localizzata in “zona rossa”, relativamente al periodo di riferimento:
- a) per le forniture di energia elettrica in maggior tutela, la componente *RCV* di cui al TIV, pro tempore vigente;

- b) per le forniture di energia elettrica del mercato libero relativi a clienti che avrebbero diritto alla maggior tutela, il corrispettivo *PCV* al netto della *DISP_{BT}* di cui al TIV, pro tempore vigenti;
- c) per le forniture di energia elettrica del mercato libero diverse da quelle di cui alle precedenti lettere a) e b), il corrispettivo *PCV* di cui al TIV, pro tempore vigente;
- d) per le forniture di gas naturale e di gas diversi dal gas naturale, la componente in quota fissa *QVD*, relativa alla corrispondente tipologia di gas, di cui al TIVG, pro tempore vigente.

Spunti per la consultazione

S.1. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di assumere i corrispettivi *RCV* e *PCV* per l'energia elettrica e *QVD* per il gas come riferimenti per la quantificazione dei mancati ricavi da riconoscere agli esercenti la vendita? In caso contrario, quale altro criterio si propone di utilizzare?

- 4.7 Relativamente al meccanismo di riconoscimento dei mancati ricavi, l'Autorità ritiene opportuno prevedere l'istituzione di una specifica procedura da affidare alla gestione della CSEA che già cura gli altri meccanismi di riconoscimento agli esercenti previsti dai vigenti provvedimenti a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici.
- 4.8 Il meccanismo dovrebbe prevedere la facoltà per gli esercenti l'attività di vendita di richiedere il riconoscimento dei mancati ricavi, quantificati secondo quanto indicato al precedente paragrafo 4.6, presentando, distintamente per le forniture di energia elettrica, gas naturale e gas diversi distribuiti a mezzo di reti canalizzate, apposita istanza di riconoscimento nei termini e con le modalità definite da CSEA con apposita procedura.
- 4.9 Alla CSEA sarebbe inoltre affidato il compito di verificare, anche a campione, la correttezza e la veridicità del contenuto della documentazione fornita dall'esercente la vendita partecipante al meccanismo.
- 4.10 I saldi del meccanismo sarebbero posti in capo ai conti già individuati nella deliberazione 252/2017/R/COM a copertura delle compensazioni dei mancati ricavi degli esercenti la vendita relativamente alle altre agevolazioni a favore delle popolazioni del Centro Italia colpite dal sisma.

Spunti per la consultazione

S.2. Si condividono gli orientamenti dell’Autorità relativi al meccanismo di riconoscimento dei mancati ricavi? Se no, per quale motivo?

5 Tempistiche di attuazione

5.1 L’Autorità, in considerazione dello scadere al 31 dicembre 2021 delle agevolazioni relative all’azzeramento delle quote fisse per le “zone rosse” ed al fine di garantire agli esercenti la vendita di disporre di tempo sufficiente a completare le attività di fatturazione e di reperimento delle informazioni relative alle forniture interessate, ritiene che possa essere prevista un’unica sessione per la richiesta di riconoscimento dei mancati ricavi e che il processo possa svolgersi nella seconda metà del 2022. La tempistica della procedura potrebbe essere così articolata:

- entro il 31 luglio 2022, la CSEA pubblica i moduli per la presentazione dell’istanza di partecipazione;
- entro il 31 ottobre 2022, ciascun esercente la vendita comunica alla CSEA la propria volontà di partecipare al meccanismo e le informazioni necessarie al calcolo dell’ammontare da riconoscere, presentando istanza di partecipazione con le modalità definite dalla CSEA medesima;
- entro il 30 novembre 2022, la CSEA provvede a verificare la completezza delle istanze di partecipazione ai fini dell’ammissibilità di queste ultime, calcola e comunica gli ammontari riconosciuti all’Autorità e a ciascun esercente la vendita partecipante, per quanto di rispettivo interesse;
- entro il 31 dicembre 2022, la CSEA provvede a versare a ciascun esercente la vendita partecipante gli ammontari riconosciuti.

Spunti per la consultazione

S.3. Si condividono gli orientamenti dell’Autorità relativi alle tempistiche di attuazione del meccanismo di riconoscimento dei mancati ricavi? Se no, per quale motivo?